

☐ Originale☐ Copia Conforme**COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Delibera n. 8****Adunanza del 30/04/2013****DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TRIBUTARIE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA « I.M.U. » PER L'ANNO 2013.**

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno TRENTA del mese di APRILE, alle ore 21,00, nella sala delle adunanze.

Convocato con l'osservanza delle modalità di legge, si è riunito in adunanza ordinaria il Consiglio dell'Ente.

All'appello risultano:

Consigliere	presente	assente	Consigliere	presente	assente
Ferraris Carolina	X		Opezzo Marco	X	
Bongiovanni Calogero	X		Labbricciosa Ramona	X	
Viesti Michele	X		Crova Mirko	X	
Viglongo Giuseppina	X		Olmo Francesca	X	
Balossino Pierfranco	X		Paschè Piero	X	
Olmo Alessandro	X		De Liso Antonio	X	
Francia Marco	X				
			Totale	13	0

Presiede il Sindaco, Carolina Ferraris, il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario dell'Ente, Dott. Giulio CATTI, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del TUEL Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

VISTO:

- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fissandone l'applicazione a regime dall'anno 2015;

CONSIDERATO che:

- il nuovo tributo ha sostituito dall'anno passato l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), disciplinata dal D.Lgs. 31/12/1992, n. 504;
- il nuovo tributo era già disciplinato dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", che ne disponeva la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del c.d. "federalismo fiscale", fissata inizialmente al 1 gennaio 2014;
- la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;
- l'applicazione dell'IMU è regolata dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31/12/1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.), a cui lo stesso D.L. n. 201/2011 pone espresso rinvio;
- l'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011 è stato modificato numerose volte dalla sua introduzione, da ultimo con il Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013, attualmente in corso di conversione;
- in particolare, la legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012 ha previsto che, per l'anno 2013, sia dovuto allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard, mentre sia di spettanza dei Comuni l'intero rimanente gettito dell'imposta;
- tra tali immobili ricadono anche i fabbricati strumentali ad uso agricolo classificati catastalmente come "D/10", il cui gettito era invece di intera spettanza comunale nell'anno 2012 e per i quali era stata prevista una riduzione di aliquota dallo 0,2% allo 0,1% della base imponibile;
- l'articolo 13, commi 6-10, del citato D.L. n. 201/2011 determina le aliquote applicabili alla base imponibile dell'imposta municipale propria e le detrazioni applicabili all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, prevedendo altresì gli spazi di manovra di cui i Comuni possono disporre per aumentare o diminuire le aliquote e per aumentare le detrazioni previste dalla legge;
- la competenza per l'adozione delle deliberazioni di cui al precedente punto è attribuita al Consiglio Comunale dall'art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011, in continuità con la precedente normativa in materia di I.C.I. e con quanto disposto dall'art. 8, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 23/2011;
- il termine finale per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è stato spostato al 30 giugno 2013 dalla legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012;
- l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011 è stato recentemente modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, attualmente in corso di conversione in legge, prevedendo che "le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...]. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. *Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno.*”;

RITENUTO che:

- occorra procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2014-2015, secondo le forme e i termini previsti dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. e dal Regolamento comunale di contabilità;
- in sede di schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale occorra quantificare adeguatamente le entrate che perverranno al Comune dalla risorsa IMU, in modo da garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti e delle quote capitale dei mutui contratti con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, ai sensi dell'art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- a tal fine occorra tenere conto delle proiezioni di entrata elaborate dagli uffici comunali sulla base dei dati disponibili in merito all'ammontare della base imponibile per ciascuna categoria di immobili assoggettati ad imposta, delle previste riduzioni dei trasferimenti statali come da ultimo determinate dagli artt. 13, comma 17, e 28, comma 7, del D.L. n. 201/2011, e degli obiettivi di spesa per gli anni 2013, 2014 e 2015;
- la presente delibera abbia quindi anche il fine di esplicitare quali siano le scelte in materia di aliquote e detrazioni IMU che il Consiglio Comunale intende adottare prima della votazione sul bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013, 2014 e 2015;

DATO ATTO che:

- nel bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012, 2013 e 2014, le entrate derivanti dalla risorsa IMU erano state previste sulla base delle seguenti aliquote:
 - o aliquota base 0,85%;
 - o aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze 0,35%;
 - o aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali 0,1%;
 - o detrazioni come da importi di legge;
- nel determinare gli obiettivi di spesa per il triennio 2013-2015 è stato adottato il criterio di contenere al massimo le spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l'aumento della pressione fiscale gravante sui cittadini;
- al fine di garantire gli equilibri di bilancio nel rispetto delle condizioni date e sopra evidenziate, sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, occorre ricavare dalla risorsa IMU l'importo di € 713.500,00;
- dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni approvate con la deliberazione consiliare n. 4 del 24 aprile 2012, sempre sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, si ricaverebbe con la normativa attualmente vigente un introito di € 713.500,00;

RITENUTO altresì che:

- al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di entrata sopra indicato si possa quindi confermare la determinazione dell'aliquota di base dell'imposta, per tutti gli immobili cui essa si applica e indifferentemente dalla loro classificazione catastale, e inclusi quindi anche gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con esclusione dei fabbricati rurali strumentali ad uso agricolo, allo 0,85% del valore dell'immobile determinato ai sensi di legge, considerato che l'aliquota di legge è pari allo 0,76% di tale valore e che lo spazio di manovra per i Comuni è fissato dalla legge nel limite di 0,3 punti percentuali;

- al fine di non gravare ulteriormente sui possessori di abitazioni principali e delle relative pertinenze, pur nel rispetto dell'obiettivo di entrata sopra indicato, sia possibile mantenere nel valore fissato nel 2012, pari allo 0,35% del valore dell'immobile, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, riducendone quindi l'importo nei limiti consentiti dalla legge;
- sia tuttavia necessario riportare al valore base fissato dalla legge, pari allo 0,2% del valore dell'immobile, l'aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133, nell'esclusiva considerazione che il relativo gettito sarà di spettanza statale qualora, come sistematicamente è il caso, siano classificati nel gruppo catastale D e che il Comune non ha potestà di incidere sull'ammontare di gettito riservato alla casse dell'Erario;
- ci si debba riservare di modificare nuovamente la decisione di cui al punto precedente, riportando l'aliquota allo 0,1% della base imponibile, qualora intervengano modifiche normative che lo consentano;
- al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di entrata sopra indicato, e per mantenere la possibilità di manovrare in modo differenziato le aliquote di legge come previsto dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, sia necessario mantenere invariato l'importo delle detrazioni riconosciute dalla norma appena citata;

PROPONE

Di determinare le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2013 nelle seguenti misure:

- aliquota base, ex art. 13, c. 6, del D.L. n. 201/2011: 0,85%;
- aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, ex art. 13, c. 7, del D.L. n. 201/2011: 0,35%;
- aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali, ex art. 13, c. 8, del D.L. n. 201/2011: 0,2%;
- detrazioni come da importi di legge, ex art. 13, c. 10, del D.L. n. 201/2011.

Di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine del 9 maggio 2013 previsto dall'articolo 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, attualmente in corso di conversione in legge.

Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione nell'apposita sezione del sito Internet "Portale del federalismo fiscale".

Il Responsabile del Servizio tributi ha espresso sulla proposta il seguente parere:

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Antonietta FERRERO

Il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso sulla proposta di deliberazione il seguente parere:

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Antonietta FERRERO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta e l'esposizione orale del Presidente, il quale sottolinea come il Comune mantenga negli stessi valori dell'anno precedente, l'aliquota ridotta prevista per le prime abitazioni e le restanti aliquote su altri fabbricati e terreni, dovendo solo aumentare l'aliquota sui fabbricati strumentali ad uso agricolo perché il relativo gettito sarà quest'anno di spettanza statale;

Udita sugli aspetti tecnici l'esposizione orale del Segretario Comunale, che rammenta come la scadenza ultima per comunicare telematicamente la modifica delle aliquote IMU sia prevista per il 9 maggio 2013, e come il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia sottolineato, con risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013, che la facoltà riconosciuta ai Comuni di ridurre l'aliquota agevolata per i fabbricati strumentali ad uso agricolo dallo 0,2 allo 0,1 per cento della base imponibile – come aveva deciso di fare il Comune di Asigliano nell'anno 2012 – risulti ormai incompatibile con le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 380, della legge di stabilità per l'anno 2013, che appunto devolve allo Stato il gettito relativo all'IMU proveniente dagli immobili accatastati al gruppo "D";

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tributi e del Responsabile del Servizio finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con maggioranza di voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 9 – Astenuti n. 4 (Crova – Olmo Francesca – Paschè – De Liso) – Contrari n. 0

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente il Consiglio Comunale, con maggioranza di voti resi per alzata di mano, Favorevoli n. 9 – Astenuti n. 4 (Crova – Olmo Francesca – Paschè – De Liso) – Contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CAROLINA FERRARIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIULIO CATTI

--

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 144 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale e' stato pubblicato il
giorno 07/05/2013 all'Albo Pretorio Comunale ove vi rimarrà esposto per 15
giorni.

Lì 07/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIULIO CATTI

--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000 n.267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 30 aprile 2013.

Lì 7/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIULIO CATTI